


# **COMUNE DI POGNANO**

**CAP 24040 – VIA L. DA VINCI, 12/A  
PROVINCIA DI BERGAMO**

---



## **REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

# **I.C.I.**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 11.04.2005  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 21.12.2005**

# SOMMARIO

- ART. 1**    **AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 2**    **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**
- ART. 3**    **DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE**
- ART. 4**    **SOGGETTI PASSIVI**
- ART. 5**    **SOGGETTO ATTIVO**
- ART. 6**    **BASE IMPONIBILE**
- ART. 7**    **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA**
- ART. 8**    **ESENZIONI**
- ART. 9**    **RIDUZIONI D'IMPOSTA**
- ART. 10**   **NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE**
- ART. 11**   **UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**
- ART. 12**   **ABITAZIONI IN USO GRATUITO AI PARENTI**
- ART. 13**   **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**
- ART. 14**   **TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE**
- ART. 15**   **VERSAMENTI I DICHIARAZIONI**
- ART. 16**   **LIQUIDAZIONI**
- ART. 17**   **ACCERTAMENTO**
- ART. 18**   **FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- ART. 19**   **RISCOSSIONE COATTIVA**
- ART. 20**   **RIMBORSI**
- ART. 21**   **SANZIONI ED INTERESSI**
- ART. 22**   **CONTENZIOSO**
- ART. 23**   **CASI PARTICOLARI**
- ART. 24**   **ENTRATA IN VIGORE**

## **ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ART.2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'Imposta Comunale sugli Immobili è il possesso, così come definito dal successivo art. 3, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **ART.3 DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE**

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente art. 1:

- a) **Per FABBRICATO** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta sul fabbricato a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Fino a quel momento, l'imposta dovrà essere versata come area fabbricabile.
  
- b) **Per AREA FABBRICABILE** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo art. 12, comma 3, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di contitolarità, tale condizione si considera estesa nei confronti di tutti i contitolari, solo quando le

quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997, risultino almeno pari alla metà.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della Lett. B) della comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 504/92, si considerano non fabbricabili le aree possedute dai soggetti di cui all'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 446/97 (coltivatori diretti), a condizione che il reddito ricavato dall'attività agricola sia superiore al 50% del reddito complessivo, dichiarato ai fini dell'imposta sui redditi dell'anno precedente. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività nell'articolo 2135 del Codice Civile.

- c) **Per TERRENI AGRICOLI** si intendono i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, utilizzati per l'esercizio delle attività agricole indicate all'art. 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da soggetti che possiedono le condizioni di imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della propria famiglia (cosiddetti orticelli).

#### **ART.4 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concesso sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

## **ART.5 SOGGETTO ATTIVO**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art. 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui al precedente art. 2 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 4 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

## **ART.6 BASE IMPONIBILE**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 3.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, aumentate della rivalutazione del 5% applicata a livello nazionale nell'anno 1997, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:

- per 100 se si tratta di fabbricati classificati nelle categorie A – B – C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1
- per 50 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria D e nella categoria A/10
- per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1

3. Per i fabbricati classificabili nel **gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art.7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel precedente comma 3, **non iscritti in catasto**, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

La Giunta Comunale, con proprio atto, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta stessa con il provvedimento su indicato.

6. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

7. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

8. Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a 75.

9. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma la consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio

pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva per il coefficiente predetto, con arrotondamento al mezzo vano.

## **ART.7**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. L'aliquota è stabilita con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi entro il termine previsto dalle normative vigenti per l'approvazione del bilancio di previsione e con effetto per l'anno a cui il bilancio di previsione si riferisce. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
4. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locatè con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
5. Il Comune può deliberare inoltre un'aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto disabile, così come identificato al successivo art. 13 – 3 comma del presente regolamento, che acquisisce la residenza in Istituto a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
6. Il Comune può fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

7. Alle pertinenze dell'abitazione principale, di cui al successivo art.11 – comma 1 lettera d), è applicata l'aliquota stabilita dal Comune per l'abitazione principale. A tal fine, il soggetto passivo è tenuto a denunciare al Comune con la dichiarazione di cui all'art. 15 del presente regolamento oppure con successiva comunicazione, gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale adempimento ha valore a tempo indeterminato, salvo modifiche d'uso o di destinazione delle unità immobiliari che comportino un loro diverso assoggettamento all'Imposta Comunale sugli Immobili.

## **ART.8 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art.7 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. Le esenzioni di cui all'art.7, lettera i), del D.Lgs. precitato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## **ART.9 RIDUZIONI D'IMPOSTA**

1. L'imposta è ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.LGS 504/92, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tributi oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art.15 del presente regolamento.

**ART.10**  
**NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche.

**ART.11**  
**UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili;
- d) le unità immobiliari classificate nelle categorie C2 -C6 E C7, che costituiscono pertinenza all'abitazione principale, anche se iscritti distintamente in catasto e in numero non superiore ad uno per ogni abitazione principale, a condizione che l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento. Nel caso di più pertinenze di categoria C2 - C6 E C7, può usufruire dell'aliquota ridotta la pertinenza con rendita catastale di importo più elevato. Fermo restando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione per ognuna di esse del proprio valore e della relativa imposta. Qualora l'ammontare della detrazione non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze della stessa abitazione principale, appartenenti al titolare di questa.

- e) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da soggetti disabili, così come identificati al successivo art. 13 – 3 comma del presente regolamento, che acquisiscono la residenza in Istituto a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

## **ART. 12**

### **ABITAZIONE IN USO GRATUITO A PARENTI**

1. Si considerano abitazioni principali, **ai soli fini dell'aliquota ridotta e non della detrazione**, quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritti reale di godimento, a:

- parenti di 1° grado in linea retta (**genitori e figli**) che abbiano la residenza nel Comune;
- coniugi che abbiano la residenza nel Comune;

## **ART.13**

### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, €uro 103,50 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

2. L'immobile di proprietà, in qualsiasi forma adibito ad abitazione principale per un soggetto disabile (condizione questa che deve essere documentata con presentazione della certificazione rilasciata dagli organi competenti), viene assoggettato all'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale ed è riconosciuta la detrazione di €uro 140,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. l'immobile deve comunque essere di proprietà del nucleo familiare. **(comma modificato ed approvato dal Consiglio Comunale con atto nr. 30 del 21.12.2005)**

3. Con la deliberazione di cui all'art. 7 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente, può essere elevata fino a euro 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre euro 258,23, fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo.

5. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3, può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

**6. Se l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.**

#### **ART.14 TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, **purché dai medesimi condotti**, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 25.822,85 e fino ad Euro 61.974,83;
- b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 Euro fino ad Euro 103.291,38;
- c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 103.291,38 fino ad Euro 129.114,23;

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel precedente comma 1, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti e al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso.

- 2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **ART.15**

### **VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 4 per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nel precedente art. 4 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima nel mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari;

3. L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. Il sistema di versamento sarà inserito di anno in anno nella delibera di cui al precedente art. 7. Gli importi sono arrotondati in centesimi di euro, secondo le disposizioni previste in materia.

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore ad Euro 2,07, da riferirsi all'imposta annua.

5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi del precedente art. 8, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazione dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a dichiarare nelle forme previste dal presente regolamento le

modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art.1117, n. 2) del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di trasferimento dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo.

8. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

9. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto annuale.

## **ART.16 LIQUIDAZIONE**

1. Il Comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi del precedente art.15, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 6, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre

dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, maggiorata di interessi nella misura indicata nel successivo art.21, comma 6, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30% quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è aumentata del 20%.

2. Non si farà luogo all'emissione di avviso di liquidazione qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti inferiore ad Euro 2,07.

## **ART.17 ACCERTAMENTO**

1. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Non si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo da versare, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti inferiore ad Euro 2,07. I termini di scadenza di cui al presente comma, possono variare a seguito di proroghe concesse da apposite leggi nazionali.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare a contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto nr. 8 del 26.04.2004 con il quale è stato approvato lo statuto del contribuente per i tributi comunali, le disposizioni di autotutela e l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, previsto anche dal D.Lgs 19.06.1997 nr. 218.

## **ART.18 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario responsabile del tributo, ritenuto idoneo per le sue capacità, per il titolo di studio che possiede o per l'esperienza acquisita, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

2. In particolare il Funzionario responsabile:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
- d) dispone i rimborsi;
- e) provvede a trasmettere contro-deduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
- f) esercita il potere di auto-tutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
- g) verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

In ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti l'imposta è espresso dal Responsabile del servizio finanziario.

3. la Giunta Comunale, al fine di potenziare le attività di controllo, può attribuire al personale addetto all'ufficio tributi, compensi incentivanti collegati al raggiungimento di prefissati obiettivi, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. **(comma aggiunto ed approvato dal Consiglio Comunale con atto nr. 30 del 21.12.2005)**

## **ART.19 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/1999; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

## **ART.20 RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel successivo art. 21, comma 6. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta, limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del precedente comma possono, su richiesta del contribuente da inviare entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensato con gli importi dovuti a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili.

4. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad Euro 2,07.

## **ART.21**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta, con effetto dall'1.7.1998 si applicano gli interessi moratori nella misura legale. La suddetta misura degli interessi moratori potrà essere variata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro.
7. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo.

## **ART.22**

### **CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 può essere proposto ricorso, secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

**ART.23**  
**CASI PARTICOLARI**

1. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termine per i versamenti, per situazioni particolari.

**ART.24**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Pognano, li \_\_\_\_\_

***ALLEGATO:      TABELLA CLASSIFICAZIONE IMMOBILI***

## *Tabella classificazione catastale immobili*

### **IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA**

#### **GRUPPO “A”**

(da moltiplicare per 100, tranne A/10 – uffici, da moltiplicare per 50)

<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
A/1	ABITAZIONI DI TIPO SIGNORILE
A/2	ABITAZIONI DI TIPO CIVILE
A/3	ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO
A/4	ABITAZIONI DI TIPO POPOLARE
A/5	ABITAZIONI DI TIPO ULTRA-POPOLARE
A/6	ABITAZIONI DI TIPO RURALE
A/7	ABITAZIONI IN VILLINI
A/8	ABITAZIONI IN VILLE
A/9	CASTELLI – PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI O STORICI
A/10	UFFICI E STUDI PRIVATI
A/11	ABITAZIONI O ALLOGGI TIPICI DEI LUOGHI (trulli – rifugi di montagna – baite – ecc.)

#### **GRUPPO “B”**

(da moltiplicare per 100)

<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
B/1	COLLEGI – CONVITTI – EDUCANDATI – RICOVERI – ORFANOTRODI – OSPIZI – CONVENTI – SEMINARI – CASERME
B/2	CASE DI CURA ED OSPEDALI
B/3	PRIGIONI E RIFORMATORI
B/4	UFFICI PUBBLICI
B/5	SCUOLE – LABORATORI SCIENTIFICI
B/6	BIBLIOTECHE – PINACOTECHE – MUSEI – GALLERIE – ACCADEMIE CHE NON HANNO SEDE IN A/9

B/7	CAPPELLE ED ORATORI NON DESTINATI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO
B/8	MAGAZZINI SOTTERRANEI PER DEPOSITI DI DERRATE

### **GRUPPO "C"**

(da moltiplicare per 100, tranne C/1 – negozi e botteghe, da moltiplicare per 34)

<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
C/1	NEGOZI E BOTTEGHE
C/2	MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO
C/3	LABORATORI E LOCALI DI DEPOSITO
C/4	FABBRICATI PER ARTI E MESTIERI
C/5	STABILIMENTI BALNEARI E DI ACQUE CURATIVE
C/6	STALLE – SCUDERIE – RIMESSE ED AUTORIMESSE
C/7	TETTOIE CHIUSE O APERTE

## **IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE**

### **GRUPPO "D"**

(da moltiplicare per 50)

<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
D/1	OPIFICI
D/2	ALBERGHI E PENSIONI
D/3	TEATRI – CINEMATOGRAFI – SALE PER CONCERTI/SPETTACOLI E SIMILI
D/4	CASE DI CURA E OSPEDALI
D/5	ISTITUTI DI CREDITO – CAMBIO ED ASSICURAZIONI
D/6	FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI
D/7	FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER LE SPECIALI ESIGENZE DI UN'ATTIVITA' INDUSTRIALE E NON SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE DIVERSA SENZA RADICALI TRASFORMAZIONI
D/8	FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER LE SPECIALI ESIGENZE DI UN'ATTIVITA' COMMERCIALE E NON SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE DIVERSA SENZA RADICALI TRASFORMAZIONI
D/9	EDIFICI GALLEGGIANTI O SOSPESI, ASSICURATI A PUNTI FISSI DEL SUOLO – PONTI PRIVATI SOGGETTI A PEDAGGIO

D/10	RESIDENZE ED IMMOBILI STRUMENTALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA
D/11	SCUOLE E LABORATORI SCIENTIFICI PRIVATI
D/12	POSTI BARCA IN LUOGHI TURISTICI – STABILIM. BALNEARI

## IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

### GRUPPO “E”

(esente da E/1 a E/9 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. nr. 504/1992)

CATEGORIA	DESCRIZIONE
E/1	STAZIONI PER SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRI – MARITTIMI ED AEREI
E/2	PONTI COMUNALI E PROVINCIALI SOGGETTI A PEDAGGIO
E/3	COSTRUZIONI FABBRICATI PER SPECIALI ESIGENZE PUBBLICHE
E/4	RECINTI CHIUSI PER SPECIALI ESIGENZE PUBBLICHE
E/5	FABBRICATI COSTITUENTI FORTIFICAZIONI E LORO DIPENDENZE
E/6	FARI DESTINATI ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DEI CULTI
E/8	FABBRICATI E COSTRUZIONI NEI CIMITERI, ESCLUSI COLOMBARI – SEPOLCRI – TOMBE DI FAMIGLIA
E/9	EDIFICI A DESTINAZIONI PARTICOLARE NON COMPRESI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI DEL GRUPPO “E”